Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

TASSAZIONE INPS DEI REDDITI DA CAPITALE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Le sentenze n. 752/2015 e 774/2015 della Corte di appello dell'Aquila hanno determinato un punto di svolta nel delicato tema delle contribuzioni previdenziali obbligatorie.

Accogliendo il parere da sempre sostenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, ma in totale disaccordo con la tesi dell'Inps, le sentenze dispongono che i redditi da partecipazione in Società di capitali non sono assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani.

TESI DELL'INPS: CIRCOLARE 102/2003

La circolare n. 102 del 12 giugno 2003 dell'Inps pronuncia:

"I contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica)".

In particolare, la base imponibile disposta dall'Inps per il calcolo delle contribuzioni di soggetti iscritti alla Gestione Commercianti e Artigiani, considera **tutti** i redditi percepiti, pertanto anche i redditi derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica, senza tener conto che il soggetto svolga o meno un'attività lavorativa presso tale società.

La tesi dell'Inps si ancora ad un interpretazione letterale dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, secondo cui: "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono."

L'Inps tralascia un importante assunto della contribuzione obbligatoria, ossia che, ai fini del calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso. Fondamentale è, dunque, l'espletamento di un'attività lavorativa all'interno delle società come presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.

TESI DELLE SENTENZE 752/2015 E 774/2015

La Corte d'Appello dell'Aquila accoglie e condivide la sentenza di primo grado del tribunale di Pescara, secondo la quale la base imponibile su cui calcolare i contributi obbligatori non considera i redditi derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica, classificando quest'ultimi come redditi di capitali non assoggettabili, quindi, a contribuzione.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Le sentenze fanno riferimento ad una lettura globale ed unitaria della materia.

Riprendendo l'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438: "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo ... è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono."

Per chiarire il concetto di **totalità dei redditi d'impresa**, la Corte ripercorre l'art. 6 del D.P.R. n. 917 del 1986 inerente la classificazione dei redditi, soffermandosi sul comma 3:

"I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi."

Risulta palese l'intento del legislatore di voler individuare come "redditi d'impresa" solo i redditi derivanti da partecipazione in società di persone. Si indica espressamente quale sia l'imponibile assoggettatabile a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione "redditi da partecipazione in società di persone e assimilate".

Inoltre, con il termine "totalità", non bisogna considerare indistintamente tutti i redditi facenti capo ad un soggetto, ma occorre tener presente che il rapporto previdenziale nasce in quanto nasce un rapporto di lavoro, se pur dipendente o autonomo; per tanto i due rapporti sono inscindibili tra loro.

A conferma di quanto esposto, la Corte fa riferimento ad un'altra sentenza, la n. 354 del 2001 della Corte Costituzionale. Il giudizio della Corte si è basato proprio sulla differenza tra:

- redditi percepiti da partecipazione in società di capitali dotate di personalità giuridica
- redditi percepiti da partecipazione in società di persone e assimilate.

I primi, chiarisce la Corte, sono **redditi da capitale**, in quanto utili di società con autonoma personalità giuridica, soggette a imposta sul reddito (Ires) diversa da quella dei soci (Irpef). Alla luce di questo i redditi da capitale non sono assoggettabili a contribuzione nella gestione dei commercianti.

I secondi, invece, sono **redditi d'impresa**. Infatti, nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice, la soggettività dei doveri e degli obblighi si attribuisce al socio in quanto la società, essendo società di persone, non ha personalità giuridica e, per tanto, non può essere titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. La Corte ha sottolineato che "il reddito prodotto dalle suddette società sia il reddito proprio del socio, realizzandosi ... l'immedesimazione fra società partecipata e socio". È rilevante, diversamente dalle società di capitali, l'elemento personale che fa riferimento proprio al rapporto tra i soci, legati tra loro non solo per l'apporto di capitale, ma per quel più

Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

profondo vincolo sociale fondato sulla fiducia e sulla responsabilità solidale. Alla luce di quanto esposto, la Corte Costituzionale conclude dicendo:

"all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale... Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile."

Pertanto, entrambe le sentenze sono concordi nell'inserire nella base imponibile da assoggettare a contribuzione i soli redditi d'impresa, per tali intendendosi quelli derivanti da partecipazione in società di persone e assimilate, non anche i redditi da capitale, percepiti da partecipazione in società di capitali. Resta da attendere il cambio di rotta da parte dell'Inps che, negli ultimi anni, ha inviato numerosi avvisi di addebito ai soci di persone fisiche di società di capitali, sostenendo un parere contrario a quello della sentenza della Corte Costituzionale (risalente al 2001, precedente, quindi alla circolare dell'Inps del 2003).

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it